

VECCHIO REGOLAMENTO	NUOVA FORMULAZIONE
<p>Art. 1 – Scopo</p> <p>Il Comune concede dei sussidi per l'alloggio, allo scopo di alleviare l'onere di locazione a carico di persone e nuclei familiari che assolvono alle condizioni dettate dal presente Regolamento.</p>	<p>Art. 1 – Scopo</p> <p><i>Il Comune di Mendrisio concede un sussidio per l'alloggio, allo scopo di alleviare l'onere di locazione a carico dei cittadini che assolvono alle condizioni dettate dal presente Regolamento.</i></p>
	<p>Art. 2 – Competenze</p> <p><i>L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio che delega l'Ufficio competente.</i></p>
<p>COMMENTO</p> <p>- Uniformato agli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie).</p>	
<p>Art. 2 – Beneficiari</p> <p>a) Sono beneficiari dei sussidi comunali le persone singole ed i gruppi di persone che formano un'economia domestica ed occupano stabilmente un alloggio in locazione quale residenza primaria.</p> <p>b) Hanno diritto al sussidio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le persone e gruppi di persone domiciliati da almeno tre anni nel Comune al momento della richiesta; - Le persone in possesso di un permesso di dimora annuale (permesso B), residenti da almeno tre anni nel Comune al momento della richiesta. <p>c) Non hanno diritto al sussidio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I beneficiari di prestazioni complementari cantonali o comunali; - Gli inquilini di alloggi che beneficiano di sussidi federali o cantonali o di alloggi comunali; - Le persone a carico dell'assistenza pubblica o di altri enti benefici; - (*); - Gli statali esteri residenti in Svizzera per convenzioni internazionali. 	<p>Art. 3 – Beneficiari</p> <p><i>a) Hanno diritto al sussidio i cittadini che adempiono cumulativamente i seguenti requisiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Formano un'economia domestica ai sensi dell'art. 5, lett. a);</i> <i>- Sono domiciliati/dimoranti (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni;</i> <i>- Occupano stabilmente un alloggio in locazione quale residenza primaria.</i> <p>b) Non hanno diritto al sussidio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- I beneficiari di prestazioni complementari cantonali o comunali;</i> <i>- Gli inquilini di alloggi sociali comunali o gli inquilini che beneficiano di sussidi federali o cantonali per l'alloggio;</i> <i>- Le persone beneficiarie di prestazioni cantonali sussidiarie secondo i parametri della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Indennità straordinaria di disoccupazione, Assegni di prima infanzia, prestazione assistenziale);</i> <i>- Gli statali esteri residenti in Svizzera per convenzioni internazionali.</i>

<p>COMMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento del nr. di articolo. - Riformulazione più chiara e concisa. - Si specifica che gli inquilini degli alloggi sociali comunali (immobili gestiti dall'Ufficio alloggi sociali) non possono beneficiare del sussidio. - Con l'entrata in vigore della Laps (Legge sull'armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali) il 01.02.2003, viene adeguata la dicitura che comprende tutte le prestazioni sociali paragonabili alla prestazione complementare cantonale, ossia che coprono l'intero fabbisogno della famiglia. 	
<p>Art. 4 - Condizioni</p> <p>Il sussidio è vincolato alle seguenti condizioni cumulative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reddito residuale inferiore o uguale al reddito soglia; - Spesa per l'alloggio inferiore o uguale alla spesa ammissibile per l'alloggio maggiorata del 50%; - Spesa per l'alloggio superiore al 10% del reddito disponibile; - Sostanza netta inferiore al limite di sostanza. 	<p>Art. 4 - Condizioni</p> <p>Il sussidio è vincolato alle seguenti condizioni cumulative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Il reddito imponibile (RI) cantonale deve essere inferiore o uguale al limite di reddito imponibile (LRI) indicato all'art. 5, lett. g);</i> - <i>La spesa per l'alloggio (SA) deve essere inferiore o uguale alla spesa ammissibile per l'alloggio (SAA) maggiorata del 50%;</i> - <i>La sostanza netta (SN) deve essere inferiore o uguale al limite di sostanza netta (LSN) indicato all'art. 5, lett. e).</i>
<p>COMMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento del nr. di articolo. - Riformulazione del testo. 	
<p>Art. 3 – Definizioni</p> <p>a) <u>Economia domestica (ED)</u> È inteso il fuoco formato da parenti conviventi in un'economia domestica unica: genitori, figli, fratelli, nonni, suoceri, generi, nuore, nipoti, abiatoci. È pure considerata economia domestica quella composta da conviventi, ritenuto che per ambedue siano ossequiati i disposti dell'art. 2.</p> <p>b) <u>Reddito disponibile (*)</u> Corrisponde alla differenza tra il reddito medio lordo mensile del richiedente e/o delle altre persone appartenenti all'ED, con l'aggiunta della quota parte della 13esima mensilità e di eventuali redditi di capitali, di pensioni ed altre fonti e le seguenti deduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I contributi AVS/A/IPG - I contributi AD - I contributi LPP/CP - I contributi assicurazione infortunio, malattia - I premi CM (assicurazione di base) - Gli alimenti dovuti - Le spese professionali (trasporti, pasti, ecc.) secondo i parametri riconosciuti ai fini fiscali cantonali 	<p>Art. 5 – Definizioni</p> <p>a) <u>Economia domestica (ED)</u> <i>È inteso il nucleo familiare formato da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Persone sole/coinquilini;</i> - <i>Coniugi/conviventi/unione domestica registrata;</i> - <i>Famiglie con figli minorenni e/o maggiorenni ancora in prima formazione.</i> <p>b) <u>Sostanza netta (SN)</u> <i>Corrisponde alla sostanza lorda dedotti i debiti privati secondo l'ultima decisione di tassazione cantonale (IC) cresciuta in giudicato.</i></p> <p>c) <u>Spesa per l'alloggio (SA)</u> Comprende la pigione <i>netta</i> e le spese accessorie a carico dell'inquilino, esclusi l'autorimessa e i posteggi coperti e scoperti.</p> <p><i>Se nell'economia domestica ci sono figli maggiorenni che non sono in prima formazione viene considerata la quota parte della spesa alloggiativa.</i></p>

<p>- L'imposta mensile federale, cantonale, comunale, calcolata in base alla tabella delle aliquote applicabili a dimoranti con un solo reddito (D 193)</p> <p>- 1/12 della deduzione massima prevista dalla Legge tributaria cantonale per ogni figlio a carico, di età inferiore ai 20 anni.</p> <p>c) <u>Spesa per l'alloggio</u> Comprende la pigione e le spese accessorie a carico dell'inquilino, esclusi l'autorimessa e i posteggi coperti e scoperti.</p> <p>d) <u>Reddito residuale</u> Corrisponde alla differenza tra reddito disponibile e la spesa per l'alloggio.</p> <p>e) <u>Reddito soglia (*)</u> È stabilito dalla tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo importo base mensile (art. 93 LEF) al netto della spesa per l'alloggio e di altri supplementi, maggiorato del 60%.</p> <p>f) <u>Spesa ammissibile per l'alloggio (*)</u> La spesa massima in funzione della dimensione dell'economia domestica è la seguente:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No. Persone ED</th> <th>Spesa mensile ammissibile per alloggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Fr. 875.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>Fr. 1'095.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>Fr. 1'315.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>Fr. 1'535.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>Fr. 1'755.00</td></tr> <tr><td>+ di 5</td><td>+ Fr. 200.00</td></tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">per persona supplementare</p> <p>Per gli adeguamenti degli importi sopraccitati si veda l'art. 6.</p> <p>g) <u>Limite di sostanza</u> Il limite della sostanza netta (sostanza lorda del richiedente e/o delle altre persone appartamenti all'ED a cui sono dedotti i debiti) è quello stabilito dalla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla proprietà del 4 ottobre 1974 (Fr. 144'000.-- + Fr. 16'900.-- per ogni figlio minorenni). Deve essere conteggiata anche la sostanza alla quale il richiedente ha rinunciato o che ha alienato a titolo gratuito negli ultimi 15 anni.</p>	No. Persone ED	Spesa mensile ammissibile per alloggio	1	Fr. 875.00	2	Fr. 1'095.00	3	Fr. 1'315.00	4	Fr. 1'535.00	5	Fr. 1'755.00	+ di 5	+ Fr. 200.00	<p>d) <u>Reddito imponibile (RI)</u> <i>Corrisponde al reddito imponibile cantonale secondo l'ultima decisione di tassazione cantonale (IC) cresciuta in giudicato.</i></p> <p>e) <u>Limite di sostanza netta (LSN)</u> <i>Il limite della sostanza netta è quello stabilito dalla Legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla proprietà del 4 ottobre 1974 (Fr. 144'000.-- + Fr. 16'900.-- per ogni figlio minorenni).</i></p> <p>f) <u>Spesa ammissibile per l'alloggio (SAA)</u> La spesa massima in funzione della dimensione dell'economia domestica è la seguente:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No. Persone ED</th> <th>Spesa ammissibile per alloggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Fr. 946.--</td></tr> <tr><td>2</td><td>Fr. 1'184.--</td></tr> <tr><td>3</td><td>Fr. 1'453.--</td></tr> <tr><td>4</td><td>Fr. 1'660.--</td></tr> <tr><td>5</td><td>Fr. 1'897.--</td></tr> <tr><td>+ di 5</td><td>+ Fr. 237.--</td></tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;"><i>per persona supplementare</i></p> <p>g) <u>Limite di reddito imponibile (LRI)</u> <i>Il limite di reddito imponibile cantonale secondo l'ultima decisione di tassazione cantonale (IC) cresciuta in giudicato deve essere inferiore o uguale a Fr. 58'084.--.</i></p>	No. Persone ED	Spesa ammissibile per alloggio	1	Fr. 946.--	2	Fr. 1'184.--	3	Fr. 1'453.--	4	Fr. 1'660.--	5	Fr. 1'897.--	+ di 5	+ Fr. 237.--
No. Persone ED	Spesa mensile ammissibile per alloggio																												
1	Fr. 875.00																												
2	Fr. 1'095.00																												
3	Fr. 1'315.00																												
4	Fr. 1'535.00																												
5	Fr. 1'755.00																												
+ di 5	+ Fr. 200.00																												
No. Persone ED	Spesa ammissibile per alloggio																												
1	Fr. 946.--																												
2	Fr. 1'184.--																												
3	Fr. 1'453.--																												
4	Fr. 1'660.--																												
5	Fr. 1'897.--																												
+ di 5	+ Fr. 237.--																												

COMMENTO

- Cambiamento del nr. di articolo.
- Riformulazione dei testi.
- Per il concetto di convivenza si fa riferimento all'art. 2a lett. del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
- Per il concetto di prima formazione si fa riferimento all'art. 2 lett. d) del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
- Si ritiene che non occorra conteggiare una sostanza non più posseduta per poter beneficiare di un aiuto comunale puntuale (come ad esempio l'Assegno educativo e il Sussidio colonie).

Art. 5 – Ammontare del sussidio

a) Sussidio base

Il sussidio annuo è calcolato come segue:

- Se la spesa per l'alloggio è inferiore o uguale alla spesa ammissibile per l'alloggio, allora il sussidio corrisponde alla differenza tra la spesa per l'alloggio ed il 10% del reddito disponibile;
- Se la spesa per l'alloggio è compresa tra la spesa ammissibile per l'alloggio e la spesa ammissibile per l'alloggio maggiorata del 10%, allora il sussidio corrisponde alla differenza tra la spesa ammissibile per l'alloggio ed il 10% del reddito disponibile.

b) Sussidio minimo (*)

Se la cifra calcolata in base alla lett. a) è inferiore a Fr. 130.00, il sussidio comunale non è concesso.

c) Sussidio massimo (*)

L'ammontare massimo dei singoli sussidi è definito come segue in funzione del numero di persone nell'economia domestica:

<u>No. Persone ED</u>	<u>Sussidio massimo annuo per ED</u>
1	Fr. 1'755.00
2	Fr. 2'195.00
3	Fr. 2'630.00
4	Fr. 3'070.00
5	Fr. 3'510.00
+ di 5	+ Fr. 660.00 per persona supplementare

Per gli adeguamenti degli importi sopraccitati si veda l'art. 6.

Art. 6 – Ammontare del sussidio

In base al reddito imponibile cantonale dell'economia domestica viene erogato un sussidio così come indicato di seguito:

	<u>Reddito ED</u>	<u>Importo sussidio</u>
Fascia A	da 0.-- a Fr. 35'899.--	Fr. 1'000.--
Fascia B	da Fr. 35'900.-- a Fr. 47'522.--	Fr. 700.--
Fascia C	da Fr. 47'523.-- a Fr. 58'084.--	Fr. 300.--

Se il totale della spesa per l'alloggio è inferiore all'importo del sussidio, viene erogato al massimo l'importo della pigione netta.

<p>COMMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento del nr. di articolo. - Introduzione di fasce di reddito e importi fissi in analogia con le prestazioni degli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie). - Semplificazione delle modalità di calcolo del diritto e uniformazione degli importi erogati. 	
<p>Art. 6 – Adeguamenti al rincaro (*)</p> <p>a) I seguenti parametri, presenti nel Regolamento, sono aggiornati annualmente al 1° gennaio nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il reddito soglia (art. 3 lett. e) viene aggiornato secondo quanto pubblicato dall'Ufficio Esecuzione e Fallimenti; - Il limite di sostanza (art. 3 lett. g) viene aggiornato secondo quanto stabilito nell'apposita Legge federale; - La deduzione per ogni figlio a carico, di età inferiore ai 20 anni (art. 3 lett. b) come da Legge tributaria. <p>b) Il lodevole Municipio aggiorna di regola ogni anno al 1. gennaio, in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice base, settembre 2002, punti 149.6);</p> <ul style="list-style-type: none"> - La spesa ammissibile per l'alloggio (art. 3 lett. f) - Il sussidio minimo (art. 5 lett. b) - Il sussidio massimo (art. 5 lett. c) 	<p>Art. 7 – Adeguamento e rincaro</p> <p>a) <i>Il limite di sostanza (art. 5 lett. e) viene aggiornato annualmente al 1° gennaio secondo quanto stabilito nell'apposita Legge federale;</i></p> <p>b) <i>Gli adeguamenti degli importi seguenti sono di regola annuali e sono di competenza del lodevole Municipio, tenendo conto dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice base, novembre 2008, punti 161.7):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>La spesa ammissibile per l'alloggio (art. 5 lett. f);</i> - <i>Le fasce di reddito (art. 6);</i> - <i>L'importo del sussidio (art. 6).</i>
<p>COMMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento del nr. di articolo e dicitura. - Uniformato agli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie). 	
<p>Art. 7 – Procedura</p> <p>a) La richiesta per l'ottenimento dei sussidi deve essere inoltrata all'Ufficio comunale competente mediante l'apposito modulo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'eventuale diritto al sussidio. Alla domanda dovranno essere allegati l'attestazione relativa all'ultimo reddito lordo mensile e la notifica di tassazione più recente.</p> <p>b) La stessa procedura vale per il rinnovo annuale della richiesta.</p>	<p>Art. 8 – Procedura per la richiesta</p> <p>a) <i>La richiesta per ottenere il sussidio alloggio deve essere presentata utilizzando un apposito modulo ottenibile presso l'Ufficio competente;</i></p> <p>b) <i>Al modulo ufficiale, dovrà essere allegata la notifica di tassazione cantonale più recente di ogni membro dell'economia domestica;</i></p> <p>c) <i>Nel caso in cui la più recente notifica di tassazione cantonale fosse redatta d'ufficio o non fosse disponibile (persone dimoranti o figli ≥ 18 anni) occorrerà allegare al modulo ufficiale tutti i documenti richiesti dall'Ufficio competente;</i></p>

	<p>d) <i>La richiesta va inoltrata all'Ufficio competente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui il richiedente desidera far valere il proprio diritto;</i></p> <p>e) <i>La richiesta va ripresentata ogni anno;</i></p> <p>f) <i>Le richieste tardive e/o non complete non saranno prese in considerazione.</i></p>
<p>COMMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento del nr. di articolo e dicitura. - Uniformato agli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie). - Si sceglie di cambiare le date dell'inoltro della domanda per avere una visione globale più corrispondente alla situazione economica del richiedente come per altre prestazioni comunali puntuali (Assegno educativo – Sussidio colonie). 	
<p>Art. 8 – Versamento del sussidio</p> <p>a) È versato all'avente diritto in un unico importo entro il 31 dicembre dell'anno a cui il sussidio si riferisce.</p> <p>b) Il diritto al sussidio è riconosciuto unicamente ai richiedenti che assolvono le condizioni del presente Regolamento anche al momento dei versamenti del sussidio.</p>	<p>Art. 9 – Versamento del sussidio</p> <p>a) <i>L'importo del sussidio alloggio sarà versato all'avente diritto e che ne ha fatto regolare richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata inoltrata la domanda.</i></p> <p>b) <i>Non pregiudicheranno la concessione e quindi il versamento del sussidio per l'anno in corso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eventuali cambiamenti della composizione dell'economia domestica avvenuti dopo il 30 giugno;</i> - <i>Eventuali cambiamenti dei valori della sostanza e dei redditi notificati al nucleo familiare dai competenti Uffici cantonali dopo il 30 giugno.</i>
<p>COMMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento del nr. di articolo. - Uniformato agli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie). 	
<p>Art. 9 – Credito annuale</p> <p>Il Consiglio comunale fissa annualmente nei conti preventivi il credito annuo disponibile per i sussidi.</p> <p>a) In caso di richieste superiori al credito disponibile tutti i sussidi sono ridotti percentualmente nella medesima misura del superamento del credito. Il Municipio potrà chiedere un aggiornamento totale o parziale del preventivo.</p>	<p>Art. 9 – Credito annuale</p> <p><i>Tolto!</i></p>

COMMENTO	
Si è deciso di togliere l'art. 9 per uniformare questo Regolamento con gli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie).	
Art. 10 – Obblighi del beneficiario	Art. 10 – Obblighi del beneficiario
<p>a) Ogni aumento della spesa per l'alloggio dovrà essere tempestivamente notificata al competente Ufficio comunale. Il beneficiario deve attenersi alle indicazioni dell'Ufficio competente e, se del caso, fare opposizione, pena il decadimento del sussidio.</p> <p>b) Il beneficiario è tenuto a notificare all'Ufficio competente ogni qualsiasi mutamento delle condizioni personali e ogni variazione importante della sua situazione economica durante l'anno di competenza.</p> <p>c) Le modifiche menzionate potranno comportare un riconoscimento parziale del sussidio, con riserva di conguaglio.</p>	<p><i>Tolto!</i></p>
COMMENTO	
- Tale articolo non ha più senso di essere indicato in quanto la documentazione consegnata dal richiedente comprende già tutte le informazioni necessarie.	
Art. 11 – Natura giuridica del diritto al sussidio	Art. 10 – Natura giuridica del diritto al sussidio
<p>a) Il diritto al sussidio non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.</p> <p>b) Il sussidio viene trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora il beneficiario fosse in mora con il pagamento delle stesse.</p>	<p>a) Il diritto al sussidio non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.</p> <p>b) <i>L'importo del sussidio verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora uno o più membri dell'economia domestica fosse in mora con il pagamento delle stesse.</i></p>
COMMENTO	
<p>- Cambiamento del nr. di articolo.</p> <p>- Uniformato agli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie).</p>	
Art. 12 – Abusi	Art. 11 – Abusi
<p>a) L'assegnazione dei sussidi deve essere negata se il Municipio è indotto, o si è tentato ad indurlo, in errore, mediante indicazioni false o dissimulazione di dati. I sussidi già corrisposti indebitamente devono essere rimborsati. Rimane riservata l'azione penale.</p> <p>b) Il Municipio si riserva la possibilità di rifiutare il sussidio qualora esistano fondati dubbi sulla reale situazione finanziaria del richiedente.</p>	<p>a) <i>Il sussidio sarà negato se il lodevole Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.</i></p> <p>b) <i>Il sussidio, già corrisposto indebitamente, deve essere rimborsato al Comune.</i></p> <p>c) <i>Rimane riservata l'azione penale.</i></p>

<p>COMMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento del nr. di articolo. - Uniformato agli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie). 	
<p>Art. 13 – Reclamo</p> <p>a) Contro le decisioni dell'Ufficio competente è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p>b) Contro le decisioni sul reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.</p>	<p>Art. 12 – Reclamo e ricorso</p> <p>a) Contro le decisioni dell'Ufficio competente è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p><i>b) Contro la decisione sul reclamo, è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</i></p>
<p>COMMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento del nr. di articolo e dicitura. - Uniformato agli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie). Il termine ricorsuale è stato portato a 30 giorni dalla LPAm. 	
<p>Art. 14 – Norme esecutive</p> <p>Il Municipio emana un'ordinanza d'applicazione e designa l'Ufficio competente per l'esame delle richieste.</p>	<p>Art. 14 – Norme esecutive</p> <p><i>Tolto!</i></p>
<p>COMMENTO</p> <p>Si è deciso inoltre di togliere l'art. 14 per uniformare questo Regolamento con gli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie).</p>	
<p>Art. 15 – Informazione</p> <p>Il Municipio avvertirà annualmente la popolazione della possibilità di ottenere sussidi.</p>	<p>Art. 13 – Informazione alla popolazione</p> <p><i>Il Municipio informerà, di regola annualmente, la popolazione delle possibilità e delle modalità d'ottenimento del sussidio alloggio.</i></p>
<p>COMMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento del nr. di articolo e dicitura. - Uniformato agli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie). 	
<p>Art. 16 – Norme finali e transitorie</p> <p>a) Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1995.</p> <p>b) In deroga all'art. 7 lett. a), le richieste per l'ottenimento dei sussidi comunali per il 1995 devono essere inoltrate entro il 31.12.1995.</p>	<p>Art. 14 – Norme finali e transitorie</p> <p><i>a) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.</i></p> <p><i>b) In deroga all'art. 8 lett. d), le richieste per l'ottenimento del sussidio alloggio per l'anno 2015 devono essere inoltrate entro il 30.06.2016.</i></p>

COMMENTO

- Cambiamento del nr. di articolo.
- Uniformato agli altri Regolamenti dell'Ufficio Attività Sociali (Assegno educativo – Sussidio colonie).
- **Quindi nel 2016 saranno erogati i sussidi per il 2015 ed il 2016.**

Art. 17 – Abrogazione

Il presente Regolamento abroga il precedente del 01.01.1994.

Art. 15 – Abrogazione

Il presente Regolamento abroga il precedente del 01.01.1994.

COMMENTO

- Cambiamento del nr. di articolo.
- Si è deciso di lasciare la medesima frase in quanto in realtà nel corso degli anni sono state apportate unicamente delle modifiche agli articoli del Regolamento.